

LIVELLI	QUOTE ORARIE x N. ore (*)										TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO										
	Retr.Orar.(**) x	(Coeff. 1)	(Coeff. 2)	(Coeff. 3)	(Coeff. 4)	(Coeff. 5)	x 40/6	48/6	.(1)	1° - 2° - 3° giorno		1° - 2° - 3° giorno		Dal 4° al 20° giorno		Dal 21° al 180° giorno		Dal 181° al 365° giorno			
										Malattia superiore a 6 giorni	Malattia superiore a 12 giorni	Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS	Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS	Per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.							
										x Coeff. 1	x Coeff. 2	x Coeff. 3	x Coeff. 4	x Coeff. 5							
OPERA I										Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui		
Cust.con all.	7,56	0,5495	1,0495	0,3795	0,1565	0,5495				8,00	.(2)	-	33,23	-	63,47	-	22,95	-	9,47	-	33,23
Cust.sen.all.	8,25	"	"	"	"	"				"	.(3)	-	36,27	-	69,27	-	25,05	-	10,33	-	36,27
1° livello	9,50	"	"	"	"	"	6,67					34,82	-	66,50	-	24,05	-	9,92	-	34,82	-
2° "	10,64	"	"	"	"	"	"	8,00	.(4)			39,00	46,77	74,48	89,33	26,93	32,30	11,11	13,32	39,00	46,77
3° "	11,50	"	"	"	"	"	"	"	.(4)			42,15	50,55	80,50	96,55	29,11	34,91	12,00	14,40	42,15	50,55
4° "	12,17	"	"	"	"	"	"	"	.(4)			44,61	53,50	85,19	102,18	30,81	36,95	12,70	15,24	44,61	53,50

(*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per 6

(**) La retribuzione oraria è costituita da: 1) Minimo di paga base; 2) Indennità territoriale di settore; 3) Contingenza.

(1) In caso di lavoro a tempo parziale si considera l'orario settimanale convenuto.

(2) L'orario contrattuale settimanale per i custodi con alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(3) L'orario contrattuale settimanale per i custodi senza alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(4) L'orario contrattuale settimanale per i discontinui è di 48 ore settimanali medie annue.

- L'Impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale del 18,5% lordo dal 1° ottobre 2000.

- Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'art.5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

- Il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività.

N.B.: I suddetti trattamenti economici sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile